

## **ASL Bari: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cure domiciliari integrate ad alta e media intensità/complessità assistenziale.**

Criticità riscontrate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto:

- 1) A pag. 10 lettera C del disciplinare di gara, l'Amministrazione chiede di dimostrare la capacità tecnica, attraverso attestazioni di enti pubblici. Sarebbe corretto, se non intervengono precisazioni da parte dell'Ente, presentare attestazioni di ASL per servizi di assistenza domiciliare integrata effettuate su singoli Pazienti nello stesso arco temporale di 6 mesi o superiore? Es. ASL di Bari, dal 30 ottobre 2013 al 30 aprile 2014 per il Paziente Rossi; ASL di Bari dal 5 Novembre 2013 al 05 maggio 2014 per il Paziente Verdi? Oppure si intende che l'attività deve essere svolta in periodi non sovrapponibili?"
- 2) Art.6 disciplinare di gara - modalità di aggiudicazione - " lettera a1) numero di sedi operative, ulteriori rispetto a quelle previste nel capitolato speciale d'appalto\*\*, che la ditta si impegna a rendere operative entro 30gg dalla data di stipula del contratto".  
\*\* art.10 capitolato speciale d'appalto pag.7: "inoltre, la ditta appaltatrice dovrà garantire un minimo di 3 sedi operative (da allocarsi nei comuni di Altamura, Bitonto, Monopoli), oltre a quella cittadina che allocherà il coordinamento del referente della ditta aggiudicataria.  
E' possibile indicare dei Comuni specifici senza offrire la possibilità che le sedi possano essere dislocate in comuni limitrofi/vicinali - Es. Bitonto/Modugno, Altamura/Cassano delle Murge e Monopoli/Polignano a Mare?
- 3) Art.6 disciplinare di gara - modalità di aggiudicazione- le lettere a) e b) prevedono dei sottopunteggi all'interno dei quali non sono chiare le ripartizioni:  
Esempio: lettera a2) prevede 8 punti per la dotazione di strumentario tecnologico/sanitario a disposizione degli operatori; in che modo si suddivide il punteggio tra strumentario tecnologico e sanitario? E quale, tra strumentario tecnologico e sanitario ha maggiore peso in termini di punteggi? Lo stesso dicasi per la lettera b1) che prevede 15 punti suddivisi in (elenco del personale, distinto per qualifica professionale, in rapporto diretto con la stessa, indicando altresì il rapporto contrattuale in essere, nonché il numero di ore distinto per singola unità in relazione a ciascun profilo professionale richiesto in gara, che non potrà essere inferiore al monte ore evidenziato nelle tabelle 1-2 allegate al capitolato speciale). In che modo dovrebbero essere ripartiti i 15 punti?
- 4) Capitolato speciale art. 10 pag. 7: E' indicato che le 3 sedi operative dovranno essere dotate di un referente infermieristico qualificato per garantire l'adeguato raccordo con la centrale di coordinamento. Non risulta, invece, del tutto chiaro quali debbano essere le caratteristiche legate ai luoghi della sede e la dotazione tecnologica minima.

## RISPOSTA

Con riferimento al primo quesito posto considero che la Asl con il paragrafo c.1 dell'art. 6 del disciplinare di gara, intende misurare la qualità dell'offerta utilizzando il criterio dell'esperienza e della professionalità considerando esclusivamente dati temporali: orbene, se si considera esclusivamente l'elemento temporale, mi pare di poter dire che l'esperienza acquisita assistendo, per es., sei pazienti in virtù di una convenzione durata tre anni, non è maggiore dell'esperienza che ha fatto la concorrente che ha assistito contemporaneamente sei pazienti in un solo semestre: il dato temporale dell'assistenza fatta è uguale in entrambi i casi: per cui, al quesito rispondo che, a mio parere, se la Asl non fa precisazioni sul punto, ogni concorrente potrà considerare e cumulare i semestri di assistenza prestata ad ogni singolo paziente: tanto naturalmente sino ad un massimo di sette unità semestrali che consente di raggiungere il punteggio massimo di 10 punti.

Al secondo dei quesiti postimi ( se sia possibile indicare ulteriori sedi operative in comuni diversi da quelli limitrofi a quelli di Altamura, Bitonto, Monopoli ) rispondo positivamente: invero la prescrizione di una specifica richiesta deve emergere chiaramente dal disciplinare di gara o dal capitolato speciale: e nel nostro caso non trovo indicato in nessun luogo che l'ulteriore sede va insediata in un comune limitrofo a quelli dove devono essere insediate le prime tre sedi.

Il parere sul terzo dei quesiti posti è più articolato.

In effetti per la dotazione di strumentario è prevista l'assegnazione di un massimo di 8 punti senza indicazione di un sottocriterio di valutazione tra lo strumentario tecnologico e lo strumentario sanitario e di ulteriore valutazione dei singoli elementi che possono comporre i due insiemi: sarà pertanto, opportuno che sia la stessa Asl ha precisare il quantum del punteggio da assegnare all'una o all'altra dotazione: diversamente sarà la Commissione Giudicatrice ad individuare, prima di procedere all'attività materiale di apertura delle buste tecniche, i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi posti tra il minimo ed il massimo dalla stazione appaltante: va detto, però, che l'operazione di individuazione dei criteri motivazionali non sempre è stata ritenuta legittima dal Giudice Amministrativo, specie da quando il d. lgs 152/2008, decreto correttivo del codice degli appalti, ha espunto dall'art. 83, comma 4, del Codice, l'espressione " ...la commissione giudicatrice prima della apertura delle buste contenti le offerte fissa in generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub criterio di valutazione il punteggio tra minimo e massimo stabilito dal bando .....": invero l'eliminazione di tale espressione ha portato alcuni giudici ( ved. Cons. Stato n. 6306/2011 ) a ritenere che l'intervento della Commissione Giudicatrice finalizzato ad individuare i criteri motivazionali preventivi sia un intervento illegittimo, poiché destinato a sanare, ex post, l'illegittimità in cui è incorsa la stazione appaltante al momento della redazione della lex specialis: giudizio questo sicuramente radicale, che non condivido e che non è condiviso in altre sentenze del Giudice Amministrativo ( cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2010, n. 810; 13 luglio 2010, n. 4502, Tar Napoli n.240/2013 ) che ha ritenuto legittimo l'uso di criteri motivazionali, purché oggettivamente non assurgano a criteri sostitutivi delle valutazioni di merito sugli aspetti tecnici che sono e restano proprie dell'ente appaltante: ma è indubitabile che la richiamata sentenza del CdS 6306/2011 sicuramente dà il segnale del rischio che si corre allorché nella lex specialis non sono indicati tutti i criteri per le valutazioni tra un minimo ed un massimo degli aspetti tecnici delle singole offerte.

Pari discorso va fatto per il disposto dell'art. 6, lettera b1 ) del disciplinare di gara, che prevede 15 punti da dividere tra personale ed il numero di ore.

Sul quarto dei quesiti postimi ancora una volta mi sento di condividere le perplessità dell'associato: infatti sarebbe stato opportuno che il bando avesse indicato quali devono essere le caratteristiche minime ( per es. superficie, accessibilità ) e la dotazione tecnologica imprescindibile ( collegamenti telematici, fax, telefono etc ) delle sedi operative: è quindi da ritenere, in via sostitutiva, che le singole sedi, oltre che le necessarie e generali certificazioni d'agibilità, debbano avere una caratteristica di facile accessibilità ed essere dotate di una tecnologia che consenta di garantire quel collegamento in tempo reale richiesto per assicurare un adeguato raccordo con la centrale di coordinamento ed una tempestiva risposta alle richieste d'intervento.